

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 587. – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (*Approvato dal Senato*).

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

Seduta del 31 luglio 2013

La Camera,

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 » è volto ad introdurre un criterio di delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, contenuta nello stesso disegno di legge, all'allegato B;

il Piano d'azione nazionale sull'efficienza energetica (PAEE 2011), che identifica le misure di miglioramento dell'efficienza energetica a livello settoriale, considera anche l'illuminazione pubblica;

il decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto decreto Ecobonus), in corso di conversione, all'articolo 5 estende al sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica l'utilizzo del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, istituito presso la

Cassa conguaglio per il settore elettrico dall'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

al fine di incrementare le risorse di tale Fondo, potrebbe essere utilizzato il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato,

impegna il Governo:

sostegno degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;

a valutare la possibilità che la garanzia del fondo possa valere anche per interventi di efficientamento realizzati anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato o società appositamente costituite, al fine di garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale ai soggetti titolari degli interventi;

ad incrementare le risorse del Fondo utilizzando il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

9/1326/1. Vaccaro, Mosca.

La Camera,

premesso che:

i due provvedimenti, Legge Europea (AC 1327) e Legge di delegazione europea 2013 (AC 1326), esaminati congiuntamente, al fine di adeguare la normativa italiana a quella europea, contengono alcune disposizioni rilevanti per il comparto della difesa;

in particolare l'articolo 11 della Legge di delegazione europea conferisce al governo una delega ad emanare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione

di prodotti e tecnologie a « duplice uso », nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un nuovo regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso;

il riordino della disciplina nel settore del controllo dei beni duali deve rispondere sia all'esigenza di evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa sia garantire alle nostre imprese la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel fermo rispetto degli impegni e delle normative internazionali e internazionali vigenti, comprese quelli inerenti gli embarghi commerciali e il contrasto delle infrazioni doganali;

l'estrema delicatezza e importanza rivestite dalla materia delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti di « duplice uso » – cui afferiscono tutti quei beni che, pur essendo realizzati per un utilizzo civile, hanno possibilità e potenzialità di impiego nella costruzione di armi nucleari, chimiche, biologiche e missilistiche – richiama la necessità di una grande attenzione e cautela, rendendo più che mai opportuno che su tali provvedimenti di attuazione il Parlamento eserciti un adeguato controllo, mediante l'espressione di un parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, come per le altre ipotesi di delega contenute nel medesimo provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere che i provvedimenti di attuazione e riordino di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea, emanati dal Governo nel rispetto dei principi e criteri direttivi specifici, indicati nel medesimo articolo, e in conformità delle disposizioni degli atti dell'Unione europea in materia di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, siano sottoposti al parere

delle Commissioni parlamentari competenti.

9/1326/2. Salvatore Piccolo, Scanu, Villecco Calipari, Galli Carlo, Mogherini, Bolognesi, D'Arienzo.

La Camera,

impegna il Governo:

a prevedere nello Schema di Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici:

la valutazione retrospettiva per tutte le procedure che fanno uso di animali;

ispezioni almeno a cadenza annuale, senza preavviso, realizzate anche da Guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animali riconosciute dal Ministero della Salute in presenza di un medico veterinario da loro designato;

l'arricchimento ambientale dei luoghi di custodia degli animali negli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori anche attuando le disposizioni della Convenzione ETS 123 del Consiglio d'Europa;

la presenza di almeno un esperto in metodi alternativi e un biostatistico negli organismi preposti al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici, previsti dalla direttiva 2010/63/UE;

che « il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e idoneità degli approcci alternativi proposti per la convalida » ai sensi dell'articolo 47 comma 5 della direttiva 2010/63/UE, sia composto dal Centro di Referenza nazionale per i Metodi Alternativi del Ministero della Salute e dalla Piattaforma Italiana dei Metodi Alternativi – IPAM;

il parere vincolante di un medico veterinario per la decisione di riutilizzare un animale già impiegato in una precedente procedura;

a realizzare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica un elenco pubblico e aggiornato periodicamente dei metodi alternativi accreditati in letteratura scientifica ai sensi dell'articolo 47 comma 4 della direttiva 2010/63/UE:

un elenco nazionale pubblico delle procedure che hanno utilizzato animali anche se con esito negativo;

un elenco nazionale, pubblicato con cadenza annuale, degli animali nati, ceduti e deceduti negli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

a realizzare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il rafforzamento dell'Ufficio della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della Salute preposto ai compiti previsti dalla normativa;

ad adeguare, in rapporto al numero degli animali che lo stabilimento utilizzatore intende utilizzare nei successivi dodici mesi, e al costo per l'acquisto degli animali stessi, la tariffa prevista per l'autorizzazione ai sensi del decreto ministeriale 19.7.1993 da parte del Ministero della Salute. Tali entrate confluiscono in un Fondo dello stesso Ministero per il sostegno ai metodi sostitutivi di ricerca;

a far realizzare dalle Università e dagli altri stabilimenti utilizzatori di animali una informativa periodica almeno annuale ai propri studenti, docenti, operatori, ricercatori, in merito al diritto di obiezione di coscienza alla sperimentazione su animali prevista dalla legge 12 ottobre 1993, n. 413.

9/1326/3. Brambilla.

La Camera,

premessi che:

a settembre sarà definitivamente approvato dall'Unione Europea il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, che definirà le priorità degli interventi;

il bilancio annuale dell'Unione Europea ha un *budget* di circa 151 miliardi di euro nel 2013;

tale somma corrisponde a meno dell'1 per cento del Prodotto interno lordo dell'UE;

da una analisi della contribuzione netta di ogni Paese, l'applicazione degli attuali criteri, comporta una contribuzione netta squilibrata a carico di alcuni Paesi meno ricchi, Italia in particolare,

impegna il Governo:

a farsi promotore presso l'Unione Europea, affinché valuti l'opportunità di rivedere i criteri di contribuzione netta dei Paesi membri al bilancio europeo, affinché la contribuzione richiesta sia correlata all'eccedenza del PIL pro-capite di ogni singolo paese membro rispetto al PIL pro-capite medio europeo, allo scopo di rendere più perequata e sostenibile la contribuzione dei Paesi membri al Bilancio europeo;

a farsi promotore di una gestione dei fondi europei più trasparente e democratica, non essendo accettabile che i voti espressi nel consiglio dei ministri UE dai rappresentanti dei singoli governi restino segreti, eliminando di fatto ogni possibilità per gli elettori di controllare alcune delle più importanti decisioni prese dai governi da loro espressi.

9/1326/4. Castelli, Caso, Cariello, D'Inca, D'Ambrosio, Brugnerotto, Sorial, Currò.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17ORD000080